



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE

SEZIONE CIVILE

Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco Tonon, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 446/2016 del R.A.C.C. in data 15/02/2016, iniziata con atto di citazione notificato in data 9 febbraio 2016

da

- [REDACTED] (C.F.

[REDACTED])

elettivamente domiciliata in VIA CAIROLI 1 33170 PORDENONE, con il patrocinio degli avv.ti ROS EMO e FABIANI FRANCO,

attrice

contro

- **BANCA POPOLARE FRIULADRIA SOCIETA' PER AZIONI,**
(C.F. 01369030935)

elettivamente domiciliata in Piazza Risorgimento n. 28 33170 Pordenone, con il patrocinio dell'avv. MUZ RICCARDO,

convenuta

avente per oggetto: **Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario),**



trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/10/2019, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

Per parte attrice come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero *“previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare l’illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché dell’addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto e per spese di chiusura periodica del conto e, per l’effetto, condannare la convenuta a rettificare il saldo del conto della attrice e per cui è causa, accreditando sullo stesso la somma di € 13.013,05 così come indicata dal CTU a pag. 6 della propria perizia nella ipotesi -1^ conclusioni- o alla maggiore o minore somma risultante a credito dell’attrice, in esito di istruttoria, per restituzione di somme alla correntista addebitate in conto per i titoli di cui sopra”;*

per parte convenuta come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero *“A. dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 164 c.p.c.; B. dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l’intervenuta prescrizione delle domande attoree, quantomeno quelle relative a rapporti, operazioni, addebiti, versamenti/rimesse comunque non individuati ex adverso, e relativi ad un periodo antecedente i dieci anni dalla data di notificazione dell’atto introduttivo, ovvero antecedenti di dieci anni il primo atto interruttivo della prescrizione. Nel merito: rigettare, per i motivi di cui in narrativa, ogni istanza, eccezione e domanda attorea, perché inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto ed accertare che Crédit Agricole FriulAdria*



S.p.A. alcuna somma deve, e per nessun titolo, all'odierna attrice".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L. 69/2009 e 118 disp. att. c.p.c.

L'attrice, con atto di citazione notificato in data 9 febbraio 2016, conveniva in giudizio Banca Popolare Friuladria Spa affinché l'adito Tribunale accertasse e dichiarasse la natura indebita degli addebiti eseguiti sul c/c n. 00308/46287461 (già n. 40150-51) a titolo di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese ed affinché la banca fosse quindi condannata a rettificare il saldo del predetto conto accreditando sul medesimo la somma di € 11.816,81 (o la diversa maggiore o minor somma accertata in esito di istruttoria) risultante a credito della medesima per la avvenuta applicazione in conto dei contestati usi bancari oltre agli interessi creditori maturati sul saldo qualora quest'ultimo, depurato delle voci indebite, fosse tornato creditore.

La banca si costituiva in giudizio con propria comparsa depositata in data 29 aprile 2016 eccependo in via preliminare (i) la nullità dell'atto di citazione per assunta genericità nell'esposizione dei fatti costitutivi delle domande attoree, (ii) la prescrizione delle domande restitutorie per il periodo anteriore al decennio dalla data di notifica anche in virtù dell'assunto carattere solutorio delle rimesse intervenute anteriormente al predetto periodo ed altresì contestando che la prima apertura di credito fosse intervenuta solo in data 12.5.2011.

Nel merito l'Istituto deduceva, assumendo la corretta ed intervenuta pattuizione delle relative condizioni: (i) la legittimità della operata pratica anatocistica sia ante che post delibera CICR del 9.2.2000, (ii) la legittimità dell'applicazione di commissioni di massimo scoperto che rappresenterebbero la equa remunerazione della Banca per la messa a



disposizione del denaro a favore della correntista, (iii) la legittimità delle spese applicate al conto.

Svolta la prima udienza di comparizione in data 20 maggio 2016 venivano concessi i termini per la redazione ed il deposito delle memorie *ex art. 183 VI comma c.p.c.*

All'esito della udienza *ex art. 184 c.p.c.* tenutasi in data 11 novembre 2016 il Giudice disponeva una CTU contabile, nominando CTU il dott. Gianfranco Manfrin.

Prestato il giuramento ed accettato l'incarico in data 3 febbraio 2017, anche in virtù di ipotesi transattive tra le parti, veniva dapprima chiesto un rinvio d'udienza e successivamente, venuta meno la possibilità di trovare un accordo, il Consulente Tecnico d'Ufficio dava impulso all'attività relativa alle operazioni peritali, e in evasione dell'incarico affidatogli, redigeva la propria consulenza tecnica, che depositava in data 23 luglio 2018.

Celebrate le udienze di esame della CTU del 21 settembre 2018 e di precisazione delle conclusioni il 18 ottobre 2019, a detta ultima la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Preliminarmente si osserva che le eccezioni di nullità dell'atto di citazione e di prescrizione delle rimesse antecedenti al decennio dal ricevimento (29 aprile 2015) da parte della Banca della raccomandata A/R, con la quale parte attrice denunciava gli addebiti illegittimi, sono infondate: 1) l'atto di citazione, lungi dall'essere tacciato di nullità per violazione dell'art. 164 c.p.c., esponeva in modo chiaro e preciso gli addebiti che la società attrice imputava alla Banca, consentendo alla stessa una puntuale difesa nella comparsa di costituzione e risposta; 2) il conto corrente in esame, contrariamente da quanto deduceva la Banca, risulta, essendo tuttora aperto, affidato dalla data della sua apertura e non risultano allo stato rimesse solutorie, e, pertanto, soggette al termine prescrizione dei dieci anni.



La Corte di Cassazione (cfr. ordinanza n. 21646/2018 pubblicata il 05 settembre 2018) ha recentemente statuito, accogliendo il ricorso della correntista, l'ammissibilità della domanda di accertamento svolta su conto aperto, in quanto di interesse del soggetto che la propone, così statuendo: *"Ciò posto, la conclusione cui è pervenuta la Corte di merito che ha disatteso la domanda di accertamento delle nullità contrattuali e di rideterminazione del saldo sul presupposto della loro strumentalità rispetto alla domanda di ripetizione (a sua volta non accoglibile in ragione della mancata evidenza di versamenti solutori) — non merita condivisione. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, infatti, il correntista, in una situazione quale quella in esame — contrassegnata dall'assenza di rimesse solutorie da lui eseguite ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice."*

Ed ancora: *"La Corte di appello avrebbe dovuto quindi comunque statuire sul merito delle domande di accertamento proposte, giacché*



l'acclarata insussistenza di rimesse solutorie non escludeva un interesse della correntista rispetto alle pronunce invocate”.

Appare, dunque, possibile per il correntista ottenere una sentenza di accertamento con rettifica del saldo anche in assenza di evidenza di rimesse solutorie: la domanda di accertamento svolta su conto aperto prescinde dalla solutorietà delle rimesse e anche dalla esistenza o meno delle stesse in giudizio e, soprattutto, si mostra come azione, rispetto alla quale in capo alla correntista si configura un legittimo interesse ad agire secondo il citato orientamento della Suprema Corte.

Arrivando al merito delle questioni controverse sollevate dalle parti in causa si osserva quanto segue:

L'ANATOCISMO - per i contratti precedenti al 22 aprile 2000, è efficace solo in presenza di specifica pattuizione.

“La possibilità di adeguare i contratti di finanziamento in essere alla data di entrata in vigore della Delibera CICR 9.2.2000 è esclusa a seguito della declaratoria di incostituzionalità del terzo comma dell’art. 25, D.Lgs. n. 342/1999, e comunque sul presupposto che l’introduzione della clausola anatocistica comporta un peggioramento delle condizioni contrattuali a danno del cliente, con la conseguenza che tale previsione deve essere espressamente approvata dalla clientela” (cfr. Corte di Cassazione, sez. I civ., Pres. De Chiara – Rel. Marulli, ordinanza n. 26769 del 21 ottobre 2019).

Con questa pronuncia, la Suprema Corte ha fornito un’interpretazione in materia di anatocismo sui contratti di conto corrente sottoscritti precedentemente all’entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, disciplinante l’applicazione dell’interesse composto nei rapporti di conto corrente. Prima di tale delibera, l’anatocismo bancario era vietato dal disposto dell’art. 1283 del codice civile, perché non rientrava nei c.d. “usi contrari” richiamati dall’art. 1283 c.c.



Il legislatore ha reso legittimo l'anatocismo bancario appunto con l'entrata in vigore della Delibera CICR. Questa, oltre a prevedere l'adozione della stessa periodicità per gli interessi attivi e passivi, all'art. 6 indica che *"le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto"*, mentre all'art. 7, in tema di adeguamento dei contratti dispone che *"qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana"*.

Riguardo a tale disposizioni, c'è stato un ampio dibattito in dottrina ed in giurisprudenza, che i giudici di legittimità hanno provato a dirimere. Secondo alcuni, l'adozione dell'anatocismo per il periodo successivo al 22 aprile 2000 sarebbe una condizione peggiorativa rispetto al regime naturale precedente, che sarebbe stato quello della capitalizzazione semplice ex art. 1283 del codice civile. Per altri, il passaggio tra i due regimi non comporterebbe di per sé un peggioramento delle condizioni contrattuali, in quanto, nella prassi, nel periodo precedente al 22 aprile 2000, solo gli interessi passivi venivano capitalizzati trimestralmente mentre quelli attivi, in genere, venivano capitalizzati ad anno (o 6 mesi) e quindi, per tale motivo, l'entrata in vigore della capitalizzazione trimestrale anche per gli interessi attivi, porterebbe un vantaggio economico al correntista.

LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO (C.M.S.) è legittima se sufficientemente determinata

Parte attrice, fino alla comparsa conclusionale, non ha eccepito l'indeterminatezza della clausola della commissione di massimo scoperto, contestando l'assenza di specificazione in ordine alle condizioni e alla periodicità dell'addebito, ma ha dedotto solo che la commissione di massimo



scoperto era calcolata sull'utilizzato rendendo così nulla la clausola per difetto di causa.

A tal riguardo si osserva che la commissione di massimo scoperto non remunera il godimento del capitale come gli interessi corrispettivi, ma la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma.

Se la relativa percentuale è applicata sull'utilizzato anziché sull'affidato, quando il primo è inferiore il secondo, il cliente consegue un vantaggio; nel caso contrario, invece, la coincidenza tra l'utilizzato e l'affidato rende l'applicazione della commissione di massimo scoperto sul prelevato comunque coerente col programma contrattuale (cfr. **Tribunale di Modena, Giudice Martina Grandi, sentenza del 27.02.2018, n.361**).

Con riferimento alla presunta indeterminatezza della clausola della commissione di massimo scoperto si osserva che l'indicazione della percentuale del prelievo, come peraltro riportata dalla medesima parte attrice, è sufficiente a individuarne l'oggetto, poiché è agevole desumere la sua base di calcolo, ossia l'entità del fido di volta in volta operante (cfr. **Tribunale di Modena, sentenza di data 30 novembre 2017**).

Nel caso di specie, come osservato dal patrocinio di parte convenuta, la clausola non solo indicava il valore percentuale della commissione, sufficiente per ritenerne determinabile l'oggetto, bensì specificava le condizioni e la periodicità dell'addebito, nonché la base di calcolo, consentendo di determinarlo in modo non arbitrario.

Fatte queste doverose premesse di carattere giuridico si osserva che, in ordine alle risultanze della CTU, anche in ragione delle argomentate motivazioni dimesse dal Consulente a suffragio delle sue deduzioni e in considerazione dell'ampio ed approfondito contraddittorio che si è svolto tra il Consulente del Giudice e quelli delle parti, la stessa CTU può essere recepita da questo Giudice, salvo le precisazioni di cui sopra in punto C.M.S.,



che ne condivide le argomentate conclusioni, che appaiono congrue nel loro argomentare tecnico e logico e ciò anche alla luce del principio espresso da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19475 del 06/10/2005 (Rv. 584780) secondo cui *“Il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha, inoltre, evidenziato che, nel caso in oggetto, il giudice del merito aveva disposto un supplemento di indagine chiamando il consulente tecnico d'ufficio a fornire chiarimenti anche in ordine alle contestazioni formulate dal consulente di parte, sicché, avendo assegnato decisivo rilievo alle conclusioni del consulente d'ufficio, doveva in ciò ritenersi implicito il giudizio di irrilevanza delle proposte contestazioni della parte)”*.

In aderenza alla prima soluzione elaborata dal CTU a pag. 7 del proprio elaborato, depurata dell'importo relativo alla C.M.S. per le ragioni sopraesposte, si accerta e quantifica in complessivi **Euro 10.688,40**, l'importo illegittimamente addebitato dalla Banca a carico del cliente, parte attrice, per interessi anatocistici e per spese per chiusura trimestrali.

In ragione di una parziale reciproca soccombenza (*petitum* Euro 13.013,50, accertato Euro 10.688,40) nel caso di specie sussistono giustificati motivi per operare una compensazione tra le parti delle spese di lite in ragione di un quarto, con conseguente condanna della Banca convenuta a



rifondere a favore di parte attrice i rimanenti tre quarti delle spese liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37/2018, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvencono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi.

Le spese per la CTU vanno definitivamente poste a carico delle parti nella medesima proporzione ossia 1/4 a carico di parte attrice e 3/4 a carico di parte convenuta.

Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, hanno natura di allegazione difensiva tecnica, per cui rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate nella misura in cui vi è la prova del loro esborso: nel caso di specie in atti non vi è alcuna prova al riguardo, rinvenendosi in atti solamente una "NOTA INFORMATIVA contenente il dettaglio prestazioni e spese" inviata dal CTP al difensore di parte attrice, da cui risulta che il compenso del CTP non è ancora stato saldato da parte attrice.

Per tali ragioni la voce spese/competenze per il CTP non può essere rimborsata.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) in parziale accoglimento della domanda come formulata da parte attrice nei confronti di parte convenuta, per le causali di cui in motivazione, accerta in complessivi Euro 10.688,40 l'importo degli addebiti illegittimamente applicati dalla Banca a carico di parte attrice, e per l'effetto condanna "Credit Agricole Friuladria Spa" (già Banca Popolare Friuladria SPA) a provvedere alle conseguenti rettifiche in conto corrente a favore della società [REDACTED]

2) pone in via definitiva le spese di C.T.U. a carico delle parti nella misura di 1/4 a carico di parte attrice e di 3/4 a carico di parte convenuta;



3) operata la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione di 1/4, condanna "Credit Agricole Friuladria SPA", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere alla società [REDACTED] [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, i rimanenti 3/4 delle spese legali del presente procedimento che si liquidano in Euro 198,00 per esborsi e in Euro 3.626, 25 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso *ex D.M.* n. 37/2018, con distrazione a favore del difensore di parte attrice che si dichiara antistatario.

Così deciso in Pordenone, il 12 gennaio 2020.

Il Giudice

- Dott. Francesco TONON-

